Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 dicembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1301.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principî ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonchè quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.

Art. 4.

L'Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 5.

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile di cui al precedente art. 3, è mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Texte de l'Accord de tutelle pour le territoire de la Somalie sous Administration Italienne

PRÉAMBULE

Attendu que les chapitres XII et XIII de la Charte des Nations Unies organisent un Régime international de tutelle;

Attendu que par l'article 23 du Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Italie, signé à Paris le 10 février 1947, l'Italie a renoncé à tout droit et titres à l'égard de ses possessions territoriales de Afrique;

Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'Annexe XI dudit Traité, l'Assemblée générale des Nations Unies a été invitée à formuler certaines recommandations au sujet du statut futur des territoires visés à l'article 23 dudit Traité;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 3 de l'Annexe XI dudit Traité, les Gouvernements de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique sont convenus d'accepter la recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies en la matière;

Attendu que l'Assemblée générale, après avoir examiné la question lors de ses troisième et quatrième sessions, a adopté à sa 250ème séance plénière le 21 novembre 1949 une résolution recommandant, en ce qui concerne le territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne, que ce territoire soit constitué en un Etat indépendant et souverain, que son indépendance devienne effective à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'adoption d'un accord de tutelle par l'Assemblée générale, et que, pendant cette période de dix ans, le territoire soit placé sous le régime international de tutelle, que l'Italie soit l'Autorité chargée de l'administration et qu'elle soit aidée et conseillée par un Conseil consultatif composé des représentants de la Colombie, de l'Egypte et des Philippines;

Attendu que le Conseil de Tutelle, à la requête de l'Assemblée générale, a négocié un projet d'accord de tutelle avec l'Italie, et qu'il l'a approuvé au cours de la huitième séance de sa sixième session, le 27 janvier 1950;

Attendu que le Gouvernement de l'Italie a accepté la responsabilité d'être l'Autorité chargée de l'administration de ce territoire;

Attendu que les Gouvernements de la Colombie, de l'Egypte et des Philippines ont accepté d'assumer la responsabilité d'aider et de conseiller l'Autorité administrante en qualité de membres du Conseil consultatif :

En conséquence, l'Assemblée générale des Nations Unies approuve pour le Territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne les dispositions de tutelle suivantes :

Article 1

Le Territoire auquel l'Accord s'applique est le territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne et désigné ci-après par l'expression : « le Territoire », borné par le Protectorat de Somalie, l'Ethiopie, le Kenya, le Golfe d'Aden et l'Océan Indien. Ses frontières seront celles que fixent les accords internationaux et seront délimitées, pour autant qu'elles ne le sont pas encore, suivant une procédure approuvée par l'Assemblée générale.

Article 2

L'administration du Territoire sera confiée à l'Italie et le Gouvernement de l'Italie (désigné dans le présent Accord sous le nom d'« Autorité chargée de l'administration ») sera représenté par un Administrateur. L'Autorité chargée de l'administration sera responsable devant les Nations Unies de la paix, de l'ordre et de la bonne administration du Territoire, conformément aux termes du présent Accord.

L'Autorité chargée de l'administration sera aidée et conseillée par un Conseil consultatif composé de représentants de la Colombie, de l'Egypte et des Philippines.

L'Administrateur et le Conseil consultatif auront leur siège à Mogadisque.

Article 3

L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Territoire conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au Régime international de tutelle, telles qu'elles figurent aux Chapitres XII et XIII, aux sections pertinentes de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1949, et aux dispositions du présent Accord, qui comporte en annexe une déclaration énonçant les principes constitutionnels, en vue de rendre effective l'indépendance du Territoire dans un délai de dix ans à dater de l'approbation du présent Accord par l'Assemblée générale.

L'Autorité chargée de l'administration :

1. Encouragera le développement d'institutions politiques libres et favorisera l'évolution de la population du Territoire vers l'indépendance ; et, à cette fin, lui accordera une participation progressivement croissante à l'activité des divers organes de Gouvernement ;

2. Favorisera le progrès économique des habitants et leur capacité à subvenir à leurs propres besoins et, à cette fin, règlera l'exploitation des ressources naturelles ; encouragera le développement des pêcheries, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ; protègera les habitants contre la perte de leurs terres et de leurs ressources et améliorera les moyens de transport et de communication ;

3. Favorisera le progrès social de la population et, à cette fin, protègera les droits et les libertés fondamentales de tous les éléments de la population sans distinction ; protègera et améliorera la santé des habitants par l'extension suffisante de services sanitaires et hospitaliers pour toutes les catégories de la population ; réglementera le trafic des armes et des munitions, de l'opium et autres drogues nuisibles, de l'alcool et des autres spiritueux ; interdira toute forme d'esclavage et de traite des esclaves ainsi que le mariage d'enfants ; appliquera les conventions internationales existantes sur la prostitution ; interdira toute forme de travail forcé ou obligatoire, sauf s'il s'agit de travaux ou de services publics essentiels, et seulement en cas de danger public et moyennant une rémunération équitable et une protection convenable du bien-être des travailleurs ; et instituera touts autres réglementations qui seraient nécessaires pour protéger la population contre tous abus dans le domaine social.

Article 4

1. L'Autorité chargée de l'administration, reconnaissant que l'éducation, au sens le plus large, est la seule base ferme sur laquelle il soit possible de fonder le progrès moral, social, politique et économique de la population du Territoire, et convaincue qu'une indépendance nationale, respectueuse de la liberté et de la démocratie, ne peut s'édifier que sur cette base, s'engage à instaurer un système d'enseignement solide et sainement conçu qui tienne dûment compte de la culture et de la religion islamiques.

2. L'Autorité chargée de l'administration s'engage en conséquence à favoriser le progrès de la population en matière d'enseignement et, à cet effet, à instituer aussi rapidement que possible un système d'instruction publique comprenant des écoles primaires, secondaires, professionnelles (notamment des écoles normales d'instituteurs) et technique à assurer gratuitement au moins l'instruction primaire, et à favoriser de toutes manières l'enseignement supérieur et professionnel ainsi que les progrès culturels.

3. L'Autorité chargée de l'administration devra prendre notamment toutes les mesures appropriées :

a) pour qu'un nombre suffisant d'étudiants qualifiés choisis parmi la population indigène reçoive, hors du Territoire, un enseignement universitaire ou professionnel de façon que ledit Territoire, lorsqu'il deviendra un Etat souverain indépendant, dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ;

b) pour combattre l'analphabétisme par tous les moyens possibles ;

c) pour que, dans les écoles et autres établissements d'enseignement, soit donné un enseignement portant sur l'activité des Nations Unies et de leurs organes, sur les objectifs fondamentaux du Régime international de tutelle et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Article 5

L'Autorité chargée de l'administration collaborera pleinement avec l'Assemblée générale des Nations Unies et avec le Conseil de tutelle dans l'accomplissement de toutes leurs fonctions telles que les définissent les Articles 87 et 88 de la Charte des Nations Unies.

En conséquence, l'Autorité chargée de l'administration s'engage :

1. A présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel qui sera rédigé d'après le Ques-

tionnaire dressé par le Conseil de tutelle conformément à l'Article 88 et à y faire figurer les renseignements relatif aux mesures prises en exécution de propositions et recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil de tutelle;

2. A désigner un représentant accrédité pour assister aux séances du Conseil de tutelle au cours desquelles seront examinés les rapports présentés par l'Autorité chargée de l'administration et les pétitions relatives à la situation dans le Territoire;

3. A faciliter les visites périodiques du Territoire, ainsi qu'il est prévu à l'Article 87 de la Charte des Nations Unies, aux dates et selon les dispositions convenues avec l'Autorité chargée de l'administration;

4. A faciliter à l'Assemblée générale ou au Conseil de tutelle l'application de ces dispositions et de celles que ces organes des Nations Unies seraient amenés à prendre conformément aux termes du présent Accord.

Article 6

L'Autorité chargée de l'administration pourra maintenir les forces de police et lever les contingents de volontaires nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre dans le Territoire.

L'Autorité chargée de l'administration, après consultation avec le Conseil consultatif, pourra établir dans le Territoire des installations et y prendre toutes mesures, y compris des mesures de devéloppement progressif des forces de défense somalies, qui peuvent être nécessaires, dans les limites fixées par la Charte des Nations Unies, pour la défense du Territoire et le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 7

L'Autorité chargée de l'administration aura pleins pouvoirs de législation, d'administration et de juridiction sur le Territoire, sous réserve des dispositions de la Charte des Nations Unies, du présent Accord et de son Annexe et pourra appliquer au Territoire, à titre temporaire et avec les modifications qui seront jugées nécessaires, les lois italiennes appropriées à la situation et aux besoins du Territoire et qui ne son pas incompatibles avec son accession à l'indépendance.

Article 8

L'Autorité chargée de l'administration tiendra le Conseil consultatif au courant de toutes les questions relatives au progrès de la population du Territoire dans les domaines politique, économique, social et de l'instruction, y compris la législation s'y rapportant, et le Conseil consultatif pourra présenter à l'Autorité chargée de l'administration les observation et recommandations qu'il estimera propre à faciliter la réalisation des objectifs visés par le présent Accord.

L'Autorité chargée de l'administration demandera l'avis du Conseil consultatif sur toutes les mesures envisagées en vue de l'instauration, du développement et de l'établissement ultérieur d'un régime de complète autonomie dans le Territoire et notamment au sujet des plans relatif:

a) à la création et au développement d'organes locaux de gouvernement;

b) au développement économique et financier;

c) un progrès de l'enseignement;

d) au progrès social et à la réglementation du travail;

e) au transfert des fonctions gouvernementales à un gouvernement indépendant et régulièrement constitué du Territoire.

L'Autorité chargée de l'administration demandera l'avis du Conseil consultatif sur les ordonnances que l'Administrateur du Territoire pourrait édicter et promulguer dans des circonstances exceptionnelles, conformément à l'article 5 de l'Annexe au présent Accord.

Article 9

Le Conseil consultatif jouira des facilités et du libre accès aux sources d'information qu'il estimera nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

Article 10

Dans le Territoire, les membres du Conseil consultatif jouiront des privilèges et immunités diplomatiques complets et les membres du Secrétariat jouiront des privilèges et immunités dont ils jouiraient si la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies était applicable au Territoire.

Article 11

1. Les Etats membres du Conseil consultatif, s'ils ne sont pas membres du Conseil de tutelle, pourront participer sans droit de vote aux débats du Conseil de tutelle sur toutes questions qui intéressent directement le Territoire.

2. Au cours de ces débats, les membres du Conseil consultatif ou la majorité d'entre eux agissant au nom du Conseil consultatif, ou chacun d'eux agissant séparément, pourront faire au Conseil de tutelle toutes déclarations orales ou lui soumettre tous rapports et memoranda écrits qu'ils estimeraient nécessaire pour lui permettre d'examiner en connaissance de cause toutes questions qui interessent directement le Territoire.

Article 12

L'Autorité chargée de l'administration s'engage à maintenir en application, dans le Territoire, les conventions et accords internationaux qui y sont actuellement en vigueur, et à y appliquer les conventions et recommandations adoptées par les Nations Unies ou par les institutions spécialisées mentionnées à l'Article 57 de la Charte et qui seraient conformes aux intérêts de la population et compatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle, les dispositions de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale en date du 21 novembre 1949 et les dispositions du présent Accord.

Article 13

L'Autorité chargée de l'administration prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre le Territoire à même de collaborer avec les institutions spécialisées mentionnées à l'article 57 de la Carte de Nations Unies ainsi qu'avec d'autres institutions internationales et organisations régionales, et de participer à leurs activités.

Article 14

En vue de favoriser le progrès économique et social de la population autochtone, l'Autorité chargée de l'administration devra, en légiférant sur la tenure du

sol ou sur l'aliénation des terres ou autres ressources naturelles, prendre en considération les lois et coutumes des autochtones, respecter leurs droits et sauvegarder leurs intérêts, tant présents que futurs.

L'Autorité chargée de l'administration n'autorisera pas, sans le consentement, dans chaque cas, de la majorité des deux tiers des membres du Conseil territorial prévu à l'Article 4 de l'Annexe, l'acquisition, par des personnes non autochtones ou des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes de tout droit sur des terres situées dans le Territoire, sauf cession à bail pour une période fixée par la loi. S'il s'agit d'aliénation de propriétés portant sur plus de mille acres de terres agricoles à des personnes non autochtones ou à des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes, l'Autorité chargée de l'administration demandera l'avis du Conseil consultatif, puis celui du Conseil Territorial. Elle inclura dans son rapport annuel au Conseil de tutelle un état détaillé des aliénations de propriété faites dans ces conditions.

L'Autorité chargée de l'administration interdira l'acquisition par des personnes non autochtones ou des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes, de tout droit sur toutes autres ressources naturelles situées dans le Territoire, sauf cession à bail ou contrat de concession pour une période fixée par la loi.

Aucune des dispositions du présent article ne s'applique aux terrains à bâtir située dans la zone municipale de Mogadisque; il pourra être disposé de ces terrains conformément aux dispositions prescrites par la loi.

Article 15

Sous réserve des dispositions des Articles 14, 16 et 17 du présent Accord l'Autorités chargée de l'administration prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer à tous les Etats Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants, ainsi qu'à ses propres ressortissants, l'égalité de traitement en matière sociale, économique, industrielle et commerciale, et à cet effet:

a) Assurera à tous les ressortissants des Etats Membres des Nations Unies, ainsi qu'à ses propres ressortissants, la liberté de transit et de navigation, y compris la liberté de transit et de navigation par air, et la protection de la personne et des biens: sour réserve des exigences de l'ordre public et du respect de la législation locale;

b) Assurera à tous les ressortissants des Etats Membres des Nations Unies les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants en ce qui concerne l'accès et la résidence dans le Territoire, l'acquisition de biens meubles et immeubles et l'exercice des professions et des métiers;

c) N'établira, ni à l'égard des ressortissants des Membres des Nations Unies ni à l'égard de ses propres ressortissants, aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne l'octroi de concessions pour le développement des ressources naturelles du Territoire, et n'accordera pas de concessions ayant le caractère d'un monopole général;

d) Assurera légalité de traitement dans l'administration de la justice à tous les ressortissants des Membres des Nations Unies ainsi qu'à ses propres ressortissants.

Les droits conférés par le présent Article aux ressortissants des Etats Membres des Nations Unies et aux ressortissants de l'Autorité chargée de l'administration s'étendent, dans les mêmes conditions, aux sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants et constituées selon la législation de l'un quelonque de ces Etats ou de d'Autorité chargée de l'administration.

Article 16

L'application des dispositions de l'Article 15 est subordonnée à l'obligation primordiale qui incombe à l'Autorité chargée de l'administration en vertu de l'Article 76 de la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès politique économique et social, ainsi que le developpement de l'instruction des habitants du Territoire, de réaliser les autres fins essentielles du Régime international de tutelle et les dispositions de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale en date du 21 novembre 1949, et de maintenir la paix, l'ordre et la bonne administration.

L'Autorité chargée de l'administration aura notamment la faculté:

a) d'organiser les services et les travaux publics essentiels de la manière et dans les conditions qu'elle estimera justes;

b) de créer des monopoles d'un caractère purement fiscal afin de procurer au Territoire les ressources fiscales qui paraîtront le mieux s'adapter aux besoins locaux ou qui sembleront les plus conformes aux intérêts des habitants;

c) lorsque les intérets du progrès économique des habitants l'exigeront, d'organiser ou d'autoriser l'organisation, à des fins déterminées, d'autres monopoles ou entreprises présentant certains caractères de monopole, dans des conditions de contrôle public convenables, pourvu que, dans le choix de toute institution chargée d'exécuter les dispositions du présent paragraphe, autre que les institutions contrôlées par le Gouvernement du Territoire ou que celles auxquelles participe ce Gouvernement, l'Autorité chargée de l'administration n'établisse, à l'égard des Etats Membres des Nations Unies ou de leurs ressortissants, aucune discrimination fondée sur la nationalité.

Article 17

Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un Membre des Nations Unies de réclamer pour lui-même ou pour ses ressortissants, ses sociétés et ses associations, le bénéfice des dispositions de l'Article 15 dans un domaine où il n'accorde pas aux habitants, sociétés et associations du Territoire, l'égalité de traitement avec les ressortissants, sociétés ou associations de l'Etats auquel il accorde le traitement le plus favorable.

Article 18

L'Autorité chargée de l'administration inclura dans le premier rapport qu'elle adressera au Conseil de tutelle un compte rendu de la situation existant dans le Territoire en ce qui concerne les biens appartenant à des ressortissants, à des associations ou à des sociétés des Membres des Nations Unies.

Article 19

L'Autorité chargée de l'administration, agissant dans un esprit de tolérance religieuse, garantira dans le Territoire la pleine liberté de conscience et de culte

et assurera la liberté de l'enseignement religieux et le libre exercice de tous les cultes.

Les missionnaires de toutes confessions auront le droit d'accès, de transit et de séjour dans le territoire, ils pourront y acquérir et y posséder des biens sous réserve des conditions stipulées à l'Article 14 du présent Accord, y édifier des bâtiments religieux et des hôpitaux et y ouvrir des écoles sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la loi en vue du progrès de l'instruction parmi les habitants du Territoire.

Les dispositions du présent article ne seront subordonnées qu'aux réserve que rendraient nécessaires le maintien de l'ordre pubblic et la sauvegarde des bonnes moeurs.

Article 20

L'Autorité chargée de l'administration garantira à la population du territoire la pleine liberté de parole, de la presse, de réunion et de pétition sans distinction de race, de sexe, de langue, d'opinion politique ou de religion, sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public.

Article 21

Rien dans le présent Accord ne portera préjudice au droit qu'ont l'Autorité chargée de l'administration, ou le Conseil de tutelle de proposer, à un moment quelconque, la modification ou l'amendement du présent Accord dans l'intérêt du Territoire ou pour des raisons qui ne soient pas incompatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle.

Les dispositions du présent Accord ne seront modifiées ou amendées que dans les conditions stipulées aux Articles 79 et 85 de la Charte des Nations Unies.

Article 22

Tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'elever entre l'Autorité chargée de l'administration et un Etat Membre des Nations Unies, quant à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, sera, s'il ne peut être réglé par négociations directes ou par tout autre moyen, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 23

Le présent Accord, dont fait partie intégrante la déclaration ci-annexée de principes constitutionnels, entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par l'Italie.

Cependant, après que le Conseil de tutelle et l'Italie se seront entendus sur les termes de l'Accord de tutelle et en attendant l'approbation du présent Accord par l'Assemblée générale, l'Autorité chargée de l'administration administrera provisoirement le Territoire de façon conforme aux dispositions de la Charte et à celles du présent Accord; elle assumera cette administration provisoire à la date et suivant les dispositions arrêtées de concert par l'Italie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord pour le transfert régulier des pouvoirs.

Article 24

Le présent Accord cessesa d'être en vigueur dix ans après la date de l'approbation de l'Accord de tutelle par l'Assemblée générale; à l'expiration de cette période, le Territoire deviendra un Etat souverain indépendant.

Article 25

L'Autorité chargée de l'administration présentera au Conseil de tutelle, dix-huit mois au moins avant l'expiration du présent Accord, un plan de transfert régulier de toutes les fonctions gouvernementales à un Gouvernement indépendant et réguglièrement constitué du Territoire.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEXE

Déclaration de principes constitutionnels

PRÉAMBULE

Vu la recommandation faite par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatrième session ordinaire, et tendant à placer le territoire autrefois connu sous le nom de Somalie italienne sous le Régime international de tutelle, l'Italie étant l'Autorité chargée de l'administration;

Considérant les dispositions de la Charte des Nations Unies qui établissent un Régime international de tutelle et les clauses de l'Accord de tutelle dont la présente déclaration fait partie intégrante et conformément aux dispositions de la Résolution 289 (IV) adoptée par l'Assemblée générale;

A l'effet de garantir solennellement les droits des habitants du Territoire et d'assurer conformément aux principes démocratiques, le développement graduel d'institutions destinées à réaliser la pleine autonomie, l'indépendance et les fins essentielles du régime international de tutelle, conformément à la Charte des Nations Unies:

Il est proclamé par les présentes:

Article 1

La souveraineté du Territoire appartient à la population de celui-ci et sera exércée en son nom et dans les conditions ci-après par l'Autorité que la décision des Nations Unies a chargée de l'administration.

Article 2

L'Autorité chargée de l'administration prendra les mesures nécessaires pour donner aux habitants du Territoire un statut de citoyenneté du Territoire et pour leur assurer la protection diplomatique et consulaire quand ils se trouveront en dehors des limites du Territoire et du territoire de l'Autorité chargée de l'administration.

Article 3

L'Administrateur sera investi du pouvoir exécutif suprême dans le Territoire.

Article 4

L'Administrateur nommera un Conseil territorial composé d'habitants du Territoire et représentatif de la population du Territoire.

Pour toutes les questions autres que la défense nationale et les affaires étrangères, l'Administrateur consultera le Conseil territorial.

Le pouvoir législatif sera normalement exercé par l'Administrateur, après consultation du Conseil Territorial, jusqu'au moment où aura été établie une Assemblée législative élue.

Article 5

Dans des circonstances exceptionnelles, l'Administrateur pourra, après avoir consulté le Conseil consultatif, prendre et promulguer les ordonnances que les circonstances lui paraîtront exiger.

Ces ordonnances seront soumises au Conseil territorial le plus tôt possible et l'Autorité chargée de l'administration rendra compte de toutes les ordonnances de ce genre dans son rapport annuel au Conseil de tutelle.

Article 6

Pour les questions relatives à la défense nationale et aux affaires étrangères, comme pour les autres questions, l'Autorité chargée de l'administration rendra compte au Conseil de tutelle et prendra en considération toute recommandation que le Conseil jugerait bon de formuler.

Article 7

L'Autorité chargée de l'administration établira une organisation judiciaire qui garantisse l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. Elle fera en sorte que des représentants de la population autochtone soient progressivement investis de fonctions judiciaires et que la compétence des tribunaux de première instance soit graduellement accrue.

Selon qu'il sera opportun dans chaque cas d'espèce, l'Autorité chargée de l'administration appliquera la législation territoriale, le droit musulman et le droit coutumier local.

Article 8

L'Autorité chargée de l'administration, conformément aux principes énoncés dans sa propre Constitution et sa propre législation, garantira à tous les habitants du Territoire les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que la pleine égalité devant la loi, sans distinction de race, de sexe, de langue, d'opinion politique ou de religion.

Article 9

L'Autorité chargée de l'administration garantira à tous les habitants du Territoire la plénitude des droits civils, ainsi que les droits politiques compatibles avec le progrès politique, social, économique et culturel des habitants et avec une évolution vers un régime démocratique représentatif qui tienne dûment compte des institutions traditionnelles. Elle leur garantira notamment:

1. Le maintien de leur statut personnel et successoral, en tenant compte de son évolution progressive.

2. L'inviolabilité de la liberté individuelle, qui ne pourra être limitée que par mandat judiciaire et seulement dans les cas prévus et conformément aux dispositions prescrites par la loi.

3. L'inviolabilité du domicile, auquel l'Autorité compétente ne pourra avoir accès que selon la procédure prévue par la loi et dans les conditions prescrites en accord avec les coutumes locales, et sous réserve des garanties afférantes à la protection de la liberté individuelle.

4. L'inviolabilité de la liberté et du secret des communications et de la correspondance, qui ne pourront être limitées que par ordonnance judiciaire motivée et sous réserve des garanties établies par la loi.

5. Le droit de propriété, sous réserve des expropriations effectuées à des fins d'utilité publique moyennant le versement préalable d'unè juste indemnité, et selon les dispotitions prescrites par la loi.

6. Le libre exercice des professions et métiers, conformément à la coutume locale et aux dispositions prescrites par la loi.

7. Le droit de postuler des emplois publics, selon les dispositions prescites par la loi.

8. Le droit d'émigrer et de se déplacer, sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la loi pour des raisons d'hygiène ou de sécurité publiques.

Article 10

L'Autorité chargée de l'administration accepte comme l'idéal à atteindre dans le Territoire la Déclaration Universelle des Droits de l'homme que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 10 décembre 1948.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 5 dicembre 1951, n. 1302.

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito per la stagione invernale 1951-1952, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 31 maggio 1952, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre,

1° gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

		sovraprezzo
fino a lire 100	L.	5
da oltre lire 100 fino a lire 200	»	10
da oltre lire 200 fino a lire 400	»	20
da oltre lire 400 fino a lire 800	»	60
da oltre lire 800 fino a lire 1000	»	100
da oltre lire 1000 fino a lire 1500	»	150
da oltre lire 1500	»	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

E' istituito a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da giuoco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1952.

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al «Fondo nazionale di soccorso invernale».

Art. 4.

Il sovraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, lo ammontare dei sovraprezzi incassati, al «Fondo nazionale di soccorso invernale».

Di detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 5.

Il servizio di cassa del «Fondo nazionale di soccorso invernale» è affidato ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a L. 200	L.	20
biglietti di importo da L. 201 a L. 500	»	50
biglietti di importo da L. 501 a L. 1000	»	100
biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000	»	150
biglietti di importo oltre lire 2000	»	200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara	»	5

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente art. 8, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

biglietti di importo fino a L. 50	L.	5
biglietti di importo da L. 51 a L. 100	»	10
biglietti di importo da L. 101 a L. 200	»	20
biglietti di importo da L. 201 a L. 500	»	50
biglietti di importo da L. 501 a L. 1000	»	100
biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000	»	150
biglietti di importo oltre L. 2000	»	200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . . . L. 5

Art. 10.

I sovraprezzi di cui gli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1000 sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione o gratuito. L'importo del sovraprezzo per la singola categoria e le modalità di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e del Ministro per l'interno.

Art. 11.

Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — MALVESTITI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1303.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione:

« Le tabelle *C* e *D*, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono sostituite dalle tabelle *C* e *D* annesse alla seguente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo dei servizi minerario e metallurgico

TABELLA *C*.

Ruolo tecnico

(Gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Periti superiori	6
7°	Periti capi di 1ª classe	10
8°	Periti capi di 2ª classe	15
9°	Periti principali	30
10°	Periti disegnatori	44
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		105

Visto, *il Ministro per il tesoro*
VANONI

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
CAMPILLI

TABELLA *D*.

Ruolo amministrativo

(Gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori amministrativi	4
7°	Segretari capi di 1ª classe	5
8°	Segretari capi di 2ª classe	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	18
11°	Segretari aggiunti	
		45

Visto, *il Ministro per il tesoro*
VANONI

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1951.
Nomina del presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) per il periodo 19 aprile 1951-18 aprile 1952.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti lo statuto dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni, e l'art 6 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) in data 19 aprile 1951, con la quale il dott. Cristano Ridomi è stato nominato presidente dell'Ente stesso per il periodo 19 aprile 1951-18 aprile 1952;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la nomina del dott. Cristano Ridomi a presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) per l'anno 19 aprile 1951-18 aprile 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 31, foglio n. 110. — MANZELLA

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1951.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa automobilistica trasporti e spedizioni « S.C.A.T.E.S. », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 18 giugno 1951, con il quale il rag. Vincenzo Micelotta fu nominato commissario liquidatore della Società cooperativa automobilistica trasporti e spedizioni (S.C.A.T.E.S.), con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Luigi Pagano;

Vista la relazione e l'allegata situazione patrimoniale della Società rimesse dal commissario liquidatore in data 10 ottobre 1951;

Vista la lettera del Prefetto di Roma in data 16 novembre 1951;

Considerato che le attività della predetta Società non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali e che la stessa trovasi, pertanto, in stato d'insolvenza;

Sentito in data 20 novembre 1951, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale delle cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ed alla nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa automobilistica trasporti e spedizioni (S.C.A.T.E.S.), con sede in Roma, costituita con atto notaio Formica di Roma in data 11 ottobre 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa, a termini degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Micelotta è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5996)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1951.

Norme per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei Comitati provinciali della caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1952 (o alle precedenti date di chiusura della caccia e della uccellagione, eventualmente disposte dai Comitati provinciali della caccia), fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del sopracitato testo unico per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale, e per quella del fagiano nelle riserve, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesano, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è consentita, eccetto che nella zona faunistica delle Alpi fino al 30 marzo 1952.

La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri (esclusa la beccaccia, il germano reale e la folaga) prosegue fino al 20 aprile 1952, limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, da indicarsi dai Comitati provinciali della caccia nel manifesto che sarà pubblicato a termini dell'art. 83, lettera *f*), del testo unico sulla caccia.

E', altresì, consentita l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino al 30 marzo 1952.

Art. 3.

Entro i 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla quaglia dall'epoca dell'arrivo al 18 maggio 1952, escluse le località in stato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa arrecare nocumento alla selvaggina stanziale protetta.

Nella Liguria, nella provincia di Massa Carrara, nella Calabria e nella penisola Salentina, l'anzidetto limite nel quale è consentita la caccia alla quaglia è di metri 2000.

Art. 4.

Rimane confermato il divieto di usare in ogni tempo quaglie per i tiri a volo. Tale divieto si estende alle tortore.

Art. 5.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia per la difesa della selvaggina stanziale protetta. Tali restrizioni dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto.

Copia di detto manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ufficio centrale per la pesca e per la caccia).

Roma, addì 3 dicembre 1951

Il Ministro: FANFANI

(6130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di diploma di benemerenza

Con provvedimento del Presidente del Consiglio in data 7 marzo 1951, è stato conferito il diploma di benemerenza di 1° grado al dott. Giacomo Liberotti, da Terni, a sensi dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(6036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Il Lavoro è Dovere », con sede in Caloveto, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1951, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Il Lavoro è Dovere », con sede in Caloveto, ed è stato nominato commissario il dott. Marco De Simone.

(5997)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola dei partigiani d'Italia, Sezione di Vermicino, Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1951, i poteri conferiti al dottor Giuseppe Capece, commissario della Società cooperativa agricola dei partigiani d'Italia, Sezione di Vermicino, Roma, sono stati prorogati dal 15 ottobre 1951 al 15 febbraio 1952.

(5998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Viticuso (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1951, n. 4258, con limitazione e prescrizione, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Viticuso (Frosinone) vistato in tre planimetrie e annesse norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(5999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1101 — Data: 29 settembre 1947 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Banca agricola commerciale di Reggio Emilia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 15 gennaio 1947 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Salafia Croce fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 31 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Pericoli Trieste fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 315 — Data: 17 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Fantoni Armando fu Narciso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione - Capitale L. 9000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data: 5 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Pellegrino Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 2 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Parrinello Mariano fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 novembre 1951

(5764) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 254

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	623,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,91	» Trieste	624,92
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 7 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,65
Id. 3,50 % 1902	67,90
Id. 3 % lordo	60,50
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	91,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,975
Id. 5 % 1960	96,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina ad allievo ispettore in prova dell'ing. Cirillo Giuseppe quale vincitore del concorso bandito con decreto *Ministeriale 15 ottobre 1947.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 2554 del 15 ottobre 1947, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a quaranta posti di allievo ispettore (ingegnere) in prova, riservato a favore dei reduci;

Visto il decreto Ministeriale del 4 maggio 1949, n. 4515, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10, foglio n. 287, che approva la graduatoria di merito del suddetto concorso;

Vista la dichiarazione n. 406 in data 7 febbraio 1951 rilasciata dal Prefetto di Caserta, attestante che all'ing. Cirillo Giuseppe Alfredo di Giovanni è riconosciuta la qualifica di deportato civile in Germania;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.24 Conc. 228.147501 in data 8 agosto 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale n. 4049 del 15 marzo 1950 — registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1950 – registro n. 15, foglio n. 362, col quale era stato annullato l'esito del concorso a quaranta posti di allievo ispettore (ingegnere) in prova, riservato a favore dei reduci, conseguito dall'ing. Cirillo Giuseppe (2° in graduatoria).

Art. 2.

In conseguenza dell'esito riportato dall'ing. Cirillo Giuseppe nel concorso a quaranta posti di allievo ispettore (ingegnere), riservato ai reduci, il medesimo, in atto allievo ispettore straordinario, è ripristinato nella posizione di allievo ispettore in prova, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, 1° giugno 1949.

Roma, addì 10 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1951
Registro bilancio trasporti n. 27, *foglio n.* 63. — CASABURI

(6147)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) così ripartiti: venti posti nella branca di servizio « Manifatture tabacchi » e quattro posti nella branca di servizio « Saline ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanante a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione, delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogoteneziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato con modificazioni dalla legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, con la quale vengono aggiunte nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi statali, le categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio, dei figli nonchè delle madri vedove e sorelle vedove e nubili dei caduti stessi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15752/12106.2.7 in data 12 novembre 1951 che autorizza a bandire un concorso per esami a ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato branche di servizio « Manifatture tabacchi » e « Saline »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10) nel ruolo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

venti posti nella branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

quattro posti nella branca di servizio « Saline Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Di tali posti cinque sono riservati, ai termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto, agli aiuti e assistenti universitari aventi titolo all'ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza riportarvi l'idoneità.

Per il disposto dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso è, inoltre, escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato-Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°

Detto limite di età è elevato ad anni 40;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44;

e) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della tabella 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 13 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da a) ad l) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal Pretore competente per territorio;

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovrano produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potrano limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilitati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovrano produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948,

n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/OD. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certicato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza, degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili par fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammesa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale, e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare della esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva d'anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete, in oltre, il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto più il doppio decimo del costo del biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento esonomico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 202. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Parte prima:

1. Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai sistemi elastici.

Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malto e conglomerati.

Nozioni generali di scienze delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenute, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative a loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda

1. Impianti industriali:

Nozione di fisica tecnica Combustibili solidi, liquidi, gassosi.

Caldaie a vapore Ventilatori industriali Impianti riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatori. Surriscaldamento del vapore Macchine termiche e idrauliche.

2. Elettrotecnica:

Nozioni generali Macchine elettriche Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Trasformatori, rifusatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. Istituzioni di diritto civile.
2. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esamitrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 13 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

(6122)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.